


ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA



BOLLETTINO UFFICIALE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 180 dell'1 dicembre 2022

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

- DECRETO RETTORALE REP. N. 1933/2022 – PROT. N. 351528 DEL 29/11/2022 -
EMANAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI E
PROFESSORISSE STRAORDINARI A TEMPO DETERMINATO PAG. 1

- DECRETO RETTORALE REP. N. 1934/2022 – PROT. N. 351529 DEL 29/11/2022 -
EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL DR N. 344/2011 E SS
MODIFICAZIONI PAG. 6

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Elezioni

- DECRETO RETTORALE REP. N. 1928/2022 – PROT. N. 349365 DEL 28/11/2022 -
PROCLAMAZIONE ELETTO DEI RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS PAG. 14

➤ Deleghe

-DECRETO RETTORALE REP. N. 1921/2022 – PROT. N. 348125 DEL 28/11/2022 - DELEGA PER
LA SCIENZA APERTA E I DATI DELLA RICERCA PAG. 16

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE REP. N. 1933/2022 – PROT. N. 351528 DEL 29/11/2022 -
EMANAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI E
PROFESSORISSE STRAORDINARI A TEMPO DETERMINATO

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il Regolamento per la disciplina dei professori e professoressa straordinari a tempo determinato, emanato con DR 497/2016 del 4/5/2016 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22 e 29 novembre 2022, di approvazione delle modifiche e integrazioni al suddetto regolamento;
- RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento per la disciplina dei professori e professoressa straordinari a tempo determinato, così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo decreto rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privi di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

f.to (Prof. Giovanni Molari)

Allegato A al DECRETO RETTORALE REP. N. 1933/2022 – PROT. N. 351528 DEL 29/11/2022 - Modifiche al Regolamento per la disciplina dei professori e professoressa straordinari a tempo determinato emanato con D.R. n. 497/2016 ss.mm.ii.

Art. 1 (Modifica all'art. 14 - Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi)

1. L'art. 14 comma 1 è così sostituito:

“1. Gli incarichi sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo le eccezioni stabilite da disposizioni speciali.”.

Allegato B al DECRETO RETTORALE REP. N. 1933/2022 – PROT. N. 351528 DEL 29/11/2022 - TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI E PROFESSORESSE STRAORDINARI A TEMPO DETERMINATO emanato con D.R. n. 497/2016 ss.mm.ii. integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A (Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto del Codice Etico e di comportamento di ateneo, disciplina le procedure di istituzione, le modalità di conferimento, il regime giuridico ed economico dei professori/sse straordinari a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.

Art. 2 - Istituzione dei posti - convenzioni

1. L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna al fine di realizzare specifici programmi di ricerca può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, che prevedano anche l'istituzione temporanea di posti di professore/ssa straordinari con oneri finanziari interamente a carico degli enti esterni.

2. La convenzione deve espressamente definire:

- il programma di ricerca e il relativo ambito disciplinare

- il numero di posti finanziati, il relativo regime d'impegno e il settore scientifico-disciplinare e settore concorsuale di inquadramento
 - il dipartimento di afferenza e la sede di servizio
 - le risorse messe a disposizione e gli importi da corrispondere ai professori/sse straordinari
 - la durata della convenzione e quella dell'incarico
 - l'attività assistenziale per i settori scientifico disciplinari che la prevedono.
3. La stipula della convenzione e l'istituzione dei posti di professore/ssa straordinario a tempo determinato viene proposta dal dipartimento e sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una lettera di intenti dell'Ente finanziatore.
4. La convenzione è stipulata dal Rettore.
5. L'incarico di professore/ssa straordinario/a a tempo determinato può avere una durata compresa tra uno e tre anni rinnovabili per una durata complessiva di 6 anni, previa stipula di una nuova convenzione.

Art. 3 - Modalità di finanziamento

1. La convenzione deve espressamente prevedere una delle seguenti modalità di finanziamento del posto
- a) versamento in un'unica soluzione all'atto della stipula
 - b) versamento in rate annuali di cui la prima all'atto della stipula e le successive ad un anno dalla precedente.
2. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente al finanziamento non erogato all'atto della sottoscrizione.

Art. 4 – Requisiti soggettivi per il conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito a:
- soggetti che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 210/98 per la fascia dei professori/sse ordinari in settori scientifico-disciplinari e/o settori concorsuali coerenti con il progetto di ricerca in corso di validità al momento della stipula del contratto;
 - soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per la fascia dei professori/sse ordinari in settori scientifico-disciplinari e/o settori concorsuali coerenti con il progetto di ricerca in corso di validità al momento della stipula del contratto;
 - soggetti che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e/o professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione. In tale caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 - ✓ laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca;
 - ✓ svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente qualificata nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni continuativi, ovvero quattro anni continuativi se in possesso anche del titolo di Dottore di ricerca;
 - ✓ organizzazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - ✓ possesso di una produzione scientifica rilevante in riferimento al settore scientifico disciplinare/Settore Concorsuale in cui si chiede il posto
 - ✓ nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione: possesso dei titoli di studio previsti dall'ordinamento per il SSN e possesso di documentata attività in campo clinico e assistenziale.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice Etico di Ateneo in materia di incompatibilità e dall'art. 25 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, non possono essere destinatari del conferimento diretto, né partecipare alla selezione i professori/sse e ricercatori/ricercatrice a tempo indeterminato dell'Università di Bologna, ancorché cessati dal servizio per limiti d'età.

Art. 5 – Modalità di conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi possono essere attribuiti con le seguenti modalità:
- a. conferimento diretto

b. procedura di selezione.

Art. 6 - Conferimento diretto

1. Con la lettera di intenti l'ente finanziatore può formulare al Dipartimento la proposta del soggetto destinatario dell'incarico, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 4.
2. La candidatura è valutata dalla commissione di cui all'art. 8.
3. In caso di valutazione positiva il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, assieme alla convenzione, la richiesta di attivazione del posto di professore/ssa straordinario/a.

Art. 7 - Procedura di selezione

1. Il bando di selezione viene emanato dal Rettore ed è pubblicato sul Portale di Ateneo. Della pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Nel bando saranno indicati:
 - il numero dei posti da coprire;
 - il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
 - il programma di ricerca;
 - il Dipartimento di afferenza e la sede di servizio;
 - il regime di impegno a tempo pieno o definito;
 - il trattamento economico e contributivo;
 - i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
 - nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, l'espresso riferimento alle competenze cliniche richieste e alla struttura del servizio sanitario regionale dove l'attività verrà svolta;
 - le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Art. 8 - Commissione Giudicatrice

1. La nomina, la composizione e i lavori della Commissione sono disciplinati dagli artt. 8 e 8 bis del Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010.

Art. 9 - Valutazione

1. La selezione avviene mediante valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentate dal/i candidato/i, sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal D.M. 344/2011.
2. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
4. Nel caso di procedura di selezione gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna dei verbali della commissione agli uffici e sono pubblicati sul portale di ateneo.

Art. 10 - Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante stipulazione di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il contratto di diritto privato è sottoscritto dal Rettore e deve contenere tra l'altro i seguenti elementi:
 - la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - il trattamento economico;
 - il dipartimento di afferenza e la sede di servizio;
 - il settore concorsuale di riferimento;
 - il regime di impegno orario.
3. L'incarico non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori/sse ordinari di ruolo.

4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 11 - Attività assistenziale

1. Qualora per il titolare dell'incarico sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, trovano applicazione il d.lgs 517/99, le successive norme e i protocolli regionali, nonché gli accordi e le convenzioni attuative fra l'Ateneo e l'Azienda Sanitaria interessata.

Art. 12 - Trattamento giuridico ed economico

1. E' riconosciuto, al soggetto titolare dell'incarico, per tutto il periodo di durata del rapporto, il regime giuridico ed economico del professore ordinario di ruolo, ferme restando le limitazioni previste dal presente regolamento. La retribuzione complessiva base è pari a quella stabilita per il professore ordinario in classe 0. Possono essere previste eventuali integrazioni a detta retribuzione a valere sui fondi della convenzione, da riconoscere a titolo di emolumenti accessori alla retribuzione base. La retribuzione complessiva base resta invariata per tutta la durata del contratto.
2. I titolari degli incarichi sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto dell'Università di Bologna.
3. I titolari degli incarichi non possono richiedere la mobilità interna né il cambio di regime d'impegno.
4. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.

Art.13 - Trattamento fiscale previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Art. 14 - Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Gli incarichi sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo le eccezioni stabilite da disposizioni speciali.
2. Ai professori/sse straordinari è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi secondo quanto previsto dal Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti, emanato con D.R. 89 del 08/02/2013.

Art. 15 - Compiti didattici

1. I professori/sse straordinari hanno gli stessi obblighi didattici dei docenti di ruolo secondo il relativo regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
2. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore/ssa straordinario/a a tempo determinato provvederà in fase 1 della programmazione didattica alla definizione delle attività da assegnare ai titolari degli incarichi.

Art. 16 - Valutazione finale - rinnovo

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore/ssa straordinario.

Art. 17 - Decadenza, recesso e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentano per la presa di servizio, salvi i giustificati e documentati motivi.
2. Le dimissioni volontarie del titolare dell'incarico possono essere presentate con un preavviso di almeno 60 giorni.
3. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali l'università si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ferma restando l'applicazione di quanto previsto in materia disciplinare dal regolamento di ateneo sul funzionamento del collegio di disciplina, emanato con DR 245/2013.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

**DECRETO RETTORALE REP. N. 1934/2022 – PROT. N. 351529 DEL 29/11/2022 -
EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL DR N. 344/2011 E SS
MODIFICAZIONI**

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto Rettorale n. 344/2011 e successive modificazioni;
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22 novembre e 29 novembre 2022, di approvazione delle modifiche e integrazioni al suddetto regolamento;
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al DR n. 344/2011 e ss modificazioni, così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo decreto rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privi di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE
(Prof. Giovanni Molari)
F.to digitalmente

**Allegato A AL DECRETO RETTORALE REP. N. 1934/2022 – PROT. N. 351529 DEL 29/11/2022 -
Modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n.
344/2011**

Articolo 1 (Modifica all'art. 6 – Modalità di selezione)

L'art. 6 commi 9 e 11 sono sostituiti come di seguito riportato:

“9. La Commissione individua il vincitore.

10. [...].

11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del vincitore. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

In caso di sua rinuncia dovrà essere chiamato il candidato che abbia ottenuto il miglior punteggio complessivo dopo il vincitore.

In caso di cessazione anticipata del contratto l'incarico potrà essere conferito al candidato che abbia ottenuto il miglior punteggio complessivo dopo il vincitore previa valutazione del dipartimento in ordine alla copertura finanziaria del nuovo contratto.”

Articolo 2 (Modifica all'art. 17 – Norme transitorie e finali)

L'art. 17 è riformulato come di seguito riportato:

“1. abrogato

2. abrogato

3. abrogato

4. abrogato.

5. abrogato.

6. abrogato.

7. abrogato.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora, per l'attivazione dei contratti di cui all'art. 5, la proposta di contratto preveda informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni di cui all'art. 24 comma 2 L. 240/2010 che siano differenti rispetto a quelli indicate dai bandi le cui graduatorie siano ancora in essere, non potrà attingersi a dette graduatorie per l'attivazione di tali contratti.”

Allegato B AL DECRETO RETTORALE REP. N. 1934/2022 – PROT. N. 351529 DEL 29/11/2022 - TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO emanato con D.R. n. 344/2011 (Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.

2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;

per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;

per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;

per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico,

l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;

per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 4 Tipologie contrattuali

“1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:

1. contratti di cui alla lettera a);
2. assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell'art. 22 della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/89;
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005;
4. analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca stranieri.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono cumulabili.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 15 co. 2 del presente regolamento.

Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 *bis*.

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. L'attivazione di contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti che deliberano in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. Per l'attivazione dei contratti senior, la delibera dovrà prevedere la copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le modalità di cui all'art. 18 comma 2 della norma di cui sopra.

2. abrogato.

3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i ricercatori junior.

4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell'organo della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi:

- a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- d) il dipartimento di afferenza;
- e) la sede di svolgimento delle attività;
- f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- g) l'attività assistenziale prevista, con l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività ed esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel successivo art. 10 *bis*;
- h) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
- i) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all'art. 4 lettera b) e per i contratti di cui all'art. 4 lettera a) qualora prevista;
- j) il corrispettivo contrattuale proposto;
- k) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- m) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6 Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. È possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con disposizione dirigenziale e individuata secondo le modalità previste all'art. 6 bis.

5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

5 bis. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il dirigente procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del dipartimento.

6. La selezione avviene previa disposizione dirigenziale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea.

7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici.

I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La discussione può essere svolta per via telematica.

8. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.

9. La Commissione individua il vincitore

10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale.

11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del vincitore. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

In caso di sua rinuncia dovrà essere chiamato il candidato che abbia ottenuto il miglior punteggio complessivo dopo il vincitore.

In caso di cessazione anticipata del contratto l'incarico potrà essere conferito al candidato che abbia ottenuto il miglior punteggio complessivo dopo il vincitore previa valutazione del dipartimento in ordine alla copertura finanziaria del nuovo contratto.

12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti l'emanazione di bando per la medesima figura e per lo stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento.

13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

Art. 6-bis Modalità di individuazione dei componenti della Commissione

1. Della Commissione fanno parte tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Due dei componenti, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati con le modalità previste dall'art. 8-bis del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 emanato con DR 977/2013 e s.m.. Un terzo componente è individuato dal Consiglio di Dipartimento fra i docenti interni o esterni all'Ateneo.

2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un componente è di genere femminile.

3. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca.

4. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I o II fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

5. I Professori di I fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.

6. I Professori di II fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.

7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
8. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

Art. 7 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:
 - a) la tipologia del contratto (junior o senior);
 - b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
 - c) l'oggetto del contratto;
 - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
 - e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le relative modalità di svolgimento;
 - f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - g) per i ricercatori di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, laddove previsto, l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 bis;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - i) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
 - j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
 - k) il trattamento economico e previdenziale;
 - l) il dipartimento di afferenza;
 - m) la sede prevalente di lavoro;
 - n) la modalità di selezione;
 - o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
 - q) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) nell'ambito dell'eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
 - r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:
 - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.

Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all'attività assistenziale da svolgere.

Inoltre, alle selezioni per contratto senior, possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettera b), qualora il requisito d'accesso richiesto sia il dottorato.

2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Bologna o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1

dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 9 Durata del contratto

1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E' prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo art. 11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso dell'interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
- 3 bis. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 10 Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.
2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale.

5. È possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi.

Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Struttura di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato.

Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento dovrà essere concordata con tale ente prima dell'avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l'eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.

Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica

1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le Strutture sanitarie.
2. I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.
3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede l'attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità di cui al punto 2.

Art. 11 Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga

1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all'art. 4 lettera a), l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011.
2. La proroga è consentita nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
3. L'attività didattica e di ricerca del ricercatore nell'ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento.
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.
6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 12 Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.
3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di *time sheet* di Ateneo.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) tramite compilazione del registro digitale delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
 - b) tramite compilazione del consuntivo digitale delle attività didattiche per tutte le altre attività connesse alla didattica.
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 13 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
 2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
 3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.
- Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:
- a) 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0;
 - b) 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.
4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:

- a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 8 co. 3;
- b) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- c) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- d) con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.

3. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d'impegno e laddove riconducibile, si applica quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

5. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 16 Mobilità

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 17 Norme transitorie e finali

1. abrogato.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. abrogato.

7. abrogato.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora, per l'attivazione dei contratti di cui all'art. 5, la proposta di contratto preveda informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni di cui all'art. 24 comma 2 L. 240/2010 che siano differenti rispetto a quelle indicate dai bandi le cui graduatorie siano ancora in essere, non potrà attingersi a dette graduatorie per l'attivazione di tali contratti.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Elezioni

**DECRETO RETTORALE REP. N. 1928/2022 – PROT. N. 349365 DEL 28/11/2022 -
PROCLAMAZIONE ELETTO DEI RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS**

IL RETTORE**VISTI**

- lo Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 1203/2011 del 13.12.2011 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 24 (*Consiglio di Coordinamento dei Campus*);
- il Regolamento per il funzionamento dei Campus, di cui al D.R. n. 592/2013 del 30/07/2013 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 5, comma 3, in base al quale il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Coordinamento dei Campus è eletto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Campus tra i rappresentanti medesimi;
- il D.R. n. 154/2013 del 07/03/2013, di costituzione del Consiglio di Coordinamento dei Campus;
- il D.R. n. 1460/2022 del 30/09/2022 di proclamazione degli studenti eletti nel Consiglio di Campus di Cesena;
- il D.R. n. 1461/2022 del 30/09/2022 di proclamazione degli studenti eletti nel Consiglio di Campus di Forlì;
- il D.R. n. 1459/2022 del 30/09/2022 di proclamazione degli studenti eletti nel Consiglio di Campus di Ravenna;
- il D.R. n. 1458/2022 del 30/09/2022 di proclamazione degli studenti eletti nel Consiglio di Campus di Rimini;

PRESO ATTO

- del risultato della votazione da parte dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, espletata il 15/11/2022 (verbale pervenuto in data 18.11.2022 prot. n. 326497), a seguito della quale risulta eletto il Sig. Alessandro Heydari, già rappresentante degli studenti nel Consiglio di Campus di Cesena;

ACCERTATA da parte del Settore Affari Istituzionali, la regolarità degli atti trasmessi;

DECRETA**- Articolo 1 -**

(Proclamazione studente eletto ed entrata in carica)

1. E' proclamato eletto come rappresentante degli studenti nel Consiglio di Coordinamento dei Campus il Sig. Alessandro Heydari
2. Il rappresentante degli studenti di cui al comma 1 del presente articolo rimane in carica dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale, per il periodo corrispondente alla durata della sua carica nel Consiglio di Campus di provenienza.

- Articolo 2 -

(Pubblicazione e Ricorsi)

1. Il presente Decreto è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Contro i risultati elettorali può essere proposto ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente Decreto.

- Articolo 3 -

(Composizione del Consiglio di Coordinamento dei Campus)

1. In seguito alla nomina di cui all'art. 1, alla data del presente decreto il Consiglio di Coordinamento dei Campus è così composto:

- Prof. Giovanni Molari, Rettore (Presidente);
- Prof. Massimo Cicognani, Presidente del Consiglio di Campus di Cesena;
- Prof. Emanuele Menegatti, Presidente del Consiglio di Campus di Forlì;
- Prof. Mario Angelo Neve, Presidente del Consiglio di Campus di Ravenna;
- Prof.ssa Alessia Mariotti, Presidente del Consiglio di Campus di Rimini;
- Dott. Leonardo Piano, Responsabile amministrativo-gestionale dei Campus di Cesena, di Forlì e di Rimini;
- Dott.ssa Morena Gervasi, Responsabile amministrativo-gestionale del Campus di Ravenna;
- Sig. Alessandro Heydari, rappresentante degli studenti;
- Dott.ssa Francesca Lucchi, designata dagli Enti locali e dall' Ente di sostegno per il Campus di Cesena;
- Dott. Gian Luca Zattini, designato dagli Enti locali e dall'Ente di sostegno per il Campus di Forlì;
- Prof.ssa Mirella Falconi, designata dagli Enti locali e dall'Ente di sostegno per il Campus di Ravenna;
- Avv. Gianandrea Polazzi, designato dagli Enti locali e dall' Ente di sostegno per il Campus di Rimini.

IL RETTORE

Prof. Giovanni Molari

firmato digitalmente

➤ **Deleghe**

**DECRETO RETTORALE REP. N. 1921/2022 – PROT. N. 348125 DEL 28/11/2022 -
DELEGA PER LA SCIENZA APERTA E I DATI DELLA RICERCA**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo - D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare “*il conferimento di deleghe per materie determinate*”;

ACCERTATA la disponibilità dell'interessata;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. La Prof.ssa Francesca Masini, associata presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per la scienza aperta e i dati della ricerca.
 2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per la Ricerca e in raccordo con tutti i delegati da lui coordinati, e in coordinamento con la Prorettrice per la Trasformazione Digitale, la Delegata per il Patrimonio Culturale e la Delegata per l'Impegno Pubblico, la delega è conferita per promuovere lo sviluppo della scienza aperta e la valorizzazione dei dati della ricerca.
- La delega ha l'obiettivo di favorire iniziative per l'accesso libero e senza barriere al sapere generato nell'Università di Bologna, attraverso la creazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione, supporto e incentivazione ai ricercatori e la partecipazione dell'Ateneo a reti nazionali e internazionali, contribuendo a migliorare l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, la gestione FAIR dei dati della ricerca e il coinvolgimento della cittadinanza nella ricerca accademica.

Art. 2

(Efficacia)

1. La delega alla Prof.ssa Francesca Masini è da intendersi conferita dal 1 dicembre 2022 al 31 ottobre 2024.

IL RETTORE
Prof. Giovanni Molari
f.to digitalmente
